COPIA

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 4 del 24-02-2022

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

O G G E T T O

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E BILANCIO TRIENNALE 2022-2024. APPROVAZIONE SCHEMI ED ALLEGATI.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore **18:30**, nella Residenza Comunale per determinazione del Presidente si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto:

GROSSO CLAUDIO	**Presente**
GASPARINI CRISTINA	**Presente**
MORETTO GIULIA	**Presente**
BORGA STEFANIA	**Presente**
BAGGIO MATTEO	**Presente**
Mazzon Celestino	**Presente**
Toniolo Mirco	**Presente**
Marcassa Mauro	**Presente**
CEOLIN PIERGIORGIO	**Presente**
PAGNIN CATERINA	**Presente**
GIOMO RAFFAELA	**Assente**
SAVERINO GIUSEPPE	**Presente**
Baldoni Cristina	**Presente**

Assiste alla seduta Pontini Claudio nella sua qualità di Segretario Generale. Marcassa Mauro nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:
BAGGIO MATTEO
SAVERINO GIUSEPPE
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Prego, signor sindaco!

- SINDACO

Per eventuali domande, che non siano le medesime che sono state affrontate in Commissione Consiliare, c'è ancora il dr. Gasparello collegato on line.

In questo Consiglio, andiamo ad approvare il Bilancio di Previsione del nostro Comune per il prossimo triennio 2022-2024.

Il Bilancio di Previsione rappresenta la sintesi contabile e numerica della programmazione dell'ente, che abbiamo appena esaminato con il DUP e che trae origine dalle linee programmatiche della nostra Amministrazione.

Nel Bilancio sono indicate tutte le risorse finanziarie di cui può disporre il Comune, indicandone la provenienza e come saranno spese per garantire beni e servizi alla comunità.

Le previsioni delle entrate e delle uscite devono uguagliarsi in modo da raggiungere il pareggio di bilancio, che costituisce un obbligo di legge.

Il saldo complessivo del Bilancio di competenza del 2022 è pari a 9.364.957,24 euro – faccio notare che rispetto agli anni precedenti siamo aumentati di circa 2 milioni, il che è un buon segnale – così suddivisi:

Entrate

- *Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria ed extratributaria (IMU, imposte comunali e Tassa di Soggiorno): 3.360.349 euro:*
- *Titolo II – Entrate e trasferimenti da altre Amministrazioni Pubbliche (Fondo di Solidarietà Comunale): 1.675.397 euro;*
- *Titolo III – Entrate extratributarie: 825.619 euro;*
- *Titolo IV – Entrate in Conto Capitale e contributi agli investimenti: 1.814 euro;*
- *Entrate per accensione prestiti: 250.000 euro. Riguardo a questo, vorrei evidenziare come dal punto di vista dell'indebitamento il nostro Comune sia particolarmente sano. Attualmente, abbiamo in corso 10 mutui con Cassa DD.PP., otto dei quali saranno completamente estinti entro il 2026. Considerando i tassi di interesse attualmente applicati particolarmente vantaggiosi, il nostro ente ha la possibilità per gli anni futuri di potere, se necessario – non escludo che, se dovremo fare opere, ricorreremo a questo – accendere nuovi prestiti per reperire le risorse finanziarie necessarie per la pianificazione e realizzazione delle opere che si dovessero ritenere necessarie per il Comune e per la cittadinanza.*

Spese e uscite.

Come previsto dalla legislazione vigente, la classificazione delle spese è suddivisa in "Missioni" e "Programmi". Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'Ente, utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I Programmi, invece, sono aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni. I Titoli, sono la suddivisione in relazione ai principali aggregati economici così definiti:

- *Titolo I – Spese correnti: 4.701.990 euro;*
- *Titolo II – Spese in conto capitale: 2.635.500 euro;*
- *Titolo IV – Spese per rimborso prestiti: 406.800 euro;*
- *Titolo VII – Partite di giro: 1.620.000 euro.*

Totale a pareggio: 9.364.957,24 euro

In sintesi, le azioni principali riguardano:

- *i Servizi Istituzionali, tra cui la spesa maggiore riguarda in particolare il Personale. Come detto in precedenza, quest'anno è stata programmata l'assunzione di circa 10 dipendenti, per rinforzare la macchina amministrativa. Ciò ha fatto, di conseguenza, aumentare i costi complessivi, che comunque rispettano i limiti stabiliti dalle rigide normative riguardo al costo del personale;*
- *oltre 1 milione di euro viene destinato alle politiche sociali e scolastiche, ancora più importanti in questi mesi per il perdurare della pandemia e per garantire il welfare ed il sostegno educativo extra curriculare, oltre al servizio di Scuolabus e al Servizio Mensa, i cui costi a carico delle famiglie sono stati mantenuti inalterati, andando a coprire con le risorse dell'ente tutti i maggiori costi derivanti dalla pandemia.*

Gli investimenti, come dicevo prima, sono stati esposti nel DUP presentato in precedenza.

Per maggiori dettagli è a disposizione il dr. Gasparello, che ha predisposto il DUP e che quindi probabilmente ci darà delle risposte anche sulle Partecipate.

Grazie!

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ci sono altri interventi per l'illustrazione del punto? Poiché non ce ne sono, possiamo aprire il dibattito.

Chi chiede di intervenire? Prego, cons. Pagnin!

- CONS. PAGNIN

Su alcune spese, che sono spese gestionali, volevo capire alcune cose, visto che dovrebbero essere spese in diminuzione in un'ottica di efficientamento. Come mai invece aumentano? Le faccio un elenco puntuale, poi magari mi dà una spiegazione.

Missione 01, Servizi Istituzionali generali e di gestione, Programma 01, Organi Istituzionali, Titolo 1, spese correnti. Perché nel 2023 le Spese Correnti aumentano di 10.000 euro rispetto al 2022?

Missione 01, Servizi Istituzionali generali e di gestione, Programma 02, Segreteria, Titolo 1, spese correnti. Perché nel 2022 le Spese Correnti aumentano di euro 6.000 rispetto al 2021 e di 10.000 euro rispetto al 2023 e 2024?

Missione 01, Servizi Istituzionali generali e di gestione, Programma 03, Gestione economico-finanzaria e programmazione, Titolo 1, spese correnti. Perché nel 2021 le spese correnti sono state di ben 10.000 euro superiori rispetto al 2022, 2023 e 2024?

Missione 1, Servizi Istituzionali generali e di gestione, Programma 05, Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, Titolo 1, spese correnti. Perché dal 2022 si precede di spendere 20.000 euro in più rispetto al 2021?

Missione 1, Programma 11, altri Servizi Generali, Titolo 1, spese correnti. Perché dal 2022 si prevede di spendere 20.000 euro in più rispetto al 2021?

Questi sono un po' i dubbi che avevo su questi aumenti per spese generali, di cui, in un'ottica di efficientamento, ritenevo di vedere una diminuzione. Chiedo se può darmi qualche chiarimento.

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Io l'ho lasciata parlare, consigliera, però, siccome abbiamo fatto una Commissione non più tardi di due giorni fa, in cui era presente il Funzionario che ha predisposto il Bilancio, avrebbe

potuto dare queste risposte in quella sede. Se dovesse intervenire ancora, la inviterei ad attenersi a ciò che è all'ordine del giorno, che non è sicuramente la verifica delle cifre poste dall'Ufficio.

- CONS. PAGNIN

Non è la verifica delle cifre poste dall'Ufficio, ma vorrei sapere la motivazione per cui aumentano queste cifre.

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Uno dà il Titolo e l'altro dà i numeri corrispondenti, quindi non cambia niente!

Do la parola al dr. Gasparello, se è in grado di rispondere. Prego, dottore!

- DR. GASPARELLO

Buonasera. Spero che mi sentiate.

Riguardo alle domande dettagliate della consigliera Pagnin, io penso che sia molto complicato poter dare una risposta in questa sede, soprattutto per quanto riguarda l'oggetto di questo punto, cioè le spese ed i programmi. Qui non si vanno a dettagliare i singoli capitoli di spesa, che sono centinaia in un Bilancio di Amministrazione.

Adesso andare a rispondere alla dottoressa, la quale chiede nel dettaglio il motivo per cui sono aumentate le spese in una Missione di 10.000 o di 100.000 euro da un anno all'altro, mi trovo in forte difficoltà, perché dovrei andare ad analizzare i singoli capitoli di spesa e vedere per quale motivo siano aumentati, magari 50 capitoli di 1.000 euro, che quindi, nell'ambito di una Missione, fanno 50.000 euro.

Questa dunque è una domanda alla quale ritengo che in questa sede non sia necessario dare una risposta. Se ha delle domande dettagliate, la pregherei di farmele avere in ufficio, dopo di che risponderemo nel dettaglio sui singoli capitoli di spesa, andando ad analizzare quali siano le maggiori spese di cui lei chiede il dettaglio.

Se invece mi chiede una maggiore sintesi sugli aumenti, glieli posso elencare e sono conformi alle indicazioni dell'Amministrazione sulla programmazione del triennio 2022-2024.

Prima di lasciare la replica alla dr.ssa Pagnin, riguardo alle Società partecipate, siccome è un argomento che interessa anche il settore economico, vorrei soltanto precisare una cosa per chiarezza espositiva e non certamente per intromettermi nella discussione già avvenuta.

La Società "Acque veronesi" è sì inserita nel Piano delle Partecipate, però se le va a vedere a pagina 93 dell'Allegato che ha prima citato, vedrà che è indicata "partecipazione: zero", "Quote di partecipazione: zero" e "Capitale detenuto dal Comune di Quarto d'Altino: zero".

Questo significa che si tratta di una Società che era presente negli anni precedenti e in cui l'Amministrazione aveva una partecipazione, seppure minima. La Società è stata poi dimessa diversi anni fa, ma per completezza e completezza dell'allegato è stata nuovamente riportata. La partecipazione del Comune di Quarto d'Altino nella Società è comune zero. Mi sembra quindi che non ci sia nessun errore nell'esposizione di questo Allegato.

Ho voluto fare chiarezza riguardo alle Partecipate, anche per il Consiglio Comunale.

Per quanto riguarda il Bilancio, come ha detto il sindaco, il Bilancio quest'anno prevede circa due milioni di aumento circa le entrate e le spese. Tale aumento è stato dovuto principalmente all'applicazione dell'avanzo di amministrazione per 1 milione di euro, che deriva dall'anno precedente. A fine 2021 abbiamo avuto un trasferimento importante da parte del Ministero dei Lavori Pubblici di circa 1 milione di euro, relativo alla Legge di Salvaguardia di Venezia, la Legge n.2015 del 2017. Questo milione di euro, essendo pervenuto a fine novembre, è stato impossibile per gli uffici comunali procedere alla gare e alle aggiudicazioni degli appalti.

Grazie alla possibilità concessa dalla normativa, è stato invece possibile, con delibera di Giunta e con parere favorevole del Revisore dei Conti, poter portare questa cifra all'interno del Bilancio 2022. Pertanto, da domani, non appena cioè il Bilancio verrà approvato, sarà possibile per gli uffici comunali incominciare ad indire le gare di appalto e quindi utilizzare subito questa somma, ovviamente, come da vincolo del Ministero, per la salvaguarda della gronda lagunare. Si tratta di finanziamenti cospicui che il Ministero elargisce ogni anno, per diversi anni, alla città di Venezia e a tutti i Comuni che si trovano vicino alla gronda lagunare (Quarto d'Altino, Musile di Piave, Mira, Cavallino Treporti, Chioggia, Cavarzere, eccetera) e che devono essere destinati ad opere per la salvaguardia del territorio e per la bonifica eventualmente dei terreni o degli immobili che fossero presenti vicino alla laguna comunale. Ciò ha quindi comportato un milione di euro in più in questo bilancio.

Altri aumenti, per quasi 1 milione di euro, sono dovuti ai trasferimenti che si prevede di ricevere da parte dei Ministeri oppure dalla Regione, per contributi di cui il sindaco ha già indicato prima la provenienza e l'utilizzo per le opere pubbliche.

Il resto delle variazioni del bilancio riguarda il personale, circa 1.600.000 euro, che comunque rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente, limiti che sono molto stretti e molto attenti. Il Revisore, comunque, ha dato parere favorevole su tutto l'equilibrio del Bilancio, sia in parte corrente, sia per quanto riguarda la parte contabile, sia sull'equilibrio finale, che porta un avanzo di cassa positivo, come deve essere dal punto di vista della normativa. La cassa dell'anno 2021 ammonta a 3.600.000 euro e si prevede di arrivare a fine anno ad una cassa comunque positiva.

Altre spese sono le spese funzionali del Comune, per quanto riguarda gli impegni ed i servizi indispensabili del Comune, per le utenze che ho appena citato. E' previsto, nel Bilancio di Previsione del 2022, un aumento dello stanziamento delle spese in vista degli aumenti di cui la stampa dà ampia notizia, cioè gli aumenti dell'energia elettrica e del gas. Abbiamo previsto, rispetto all'anno 2021, un aumento del 20%, ad oggi, degli stanziamenti per sopportare gli aumenti delle tariffe, auspicando che poi il Governo venga in aiuto degli Enti Locali, nel caso in cui gli aumenti dovessero presentarsi durante l'esercizio.

Il Bilancio di Previsione, qualora venga approvato, autorizza gli uffici comunali e l'Amministrazione ad utilizzare le risorse indicate, per potere poi portare a compimento le programmazioni strategiche dell'ente comunale.

Come dicevo, sono a disposizione per domande dettagliate, purché non siano troppo dettagliate, come lo sono state quelle dell'intervento precedente.

Grazie!

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ringrazio il dr. Gasparello e proseguiamo con il dibattito. Ci sono altri interventi? Prego, cons. Pagnin per la replica.

- CONS. PAGNIN

Riguardo al dato aggregato, ho notato che la Missione 12 diminuisce come spesa. E' corretto? Me lo conferma? Si tratta della Missione legata alle Politiche Sociali.

- DR. GASPARELLO

Diceva che riguardo alla Missione 12 non le torna la cassa?

- CONS. PAGNIN

No. Dicevo che diminuisce. Le torma che la spesa diminuisce?

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Scusate un attimo, ma vorrei fare un po' di ordine. Inviterei a fare le domande e poi a dare le risposte, perché può darsi che ci siano delle domande tecniche a cui risponde il Ragioniere Capo, nella sua funzione di redazione del bilancio, oppure domande a cui risponde un assessore che abbia seguito le modalità di iscrizione. Quindi, per evitare colloqui tra le persone, che poi si riprendono e vanno, perdendo magari il filo del discorso, inviterei a fare tutte le domande, alle quali verrà poi data risposta da una o più persone.

Se siete d'accordo, proseguirei in questo modo.

La parola all'Ass. Gasparini per rispondere all'ultima domanda. Prego!

- ASS. GASPARINI

Buonasera!

La Missione n.12 viene diminuita sul Programma 5, che sono i soldi dei buoni-spesa alimentari per l'emergenza Covid, che l'anno scorso c'erano, mentre quest'anno non c'è più questo contributo. Sono circa 70.000 euro in meno rispetto all'anno scorso.

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Grazie, Ass. Gasparini! Continuiamo con il dibattito. Ci sono altri interventi? Poiché non ci sono altri interventi, ringrazio innanzitutto il dr. Gasparello per la partecipazione e passerei alle dichiarazioni di voto.

Comincia lei, consigliera Pagnin? Prego!

- CONS. PAGNIN

Ovviamente, questo è un Bilancio di Previsione legato al DUP, un DUP che noi, come abbiamo già detto, riteniamo mancante. Pertanto, in linea con quanto abbiamo deliberato, il nostro voto sicuramente sarà contrario.

La cosa più allarmante di questo Bilancio di Previsione è la diminuzione della spesa legata alle politiche sociali. C'è una diminuzione della spesa per le famiglie. C'è una diminuzione della spesa per gli interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, spese che in questo momento così critico per le famiglie diminuisce. Siamo consapevoli e sappiamo benissimo che questa spesa dovrebbe aumentare. Vedere invece che questa spesa viene ridotta, significa lasciare le persone senza risposte.

Un'altra crisi molto importante e sentita è quella legata alla casa, perché abbiamo solo 21 alloggi. Questo è un tema importante, le persone in questo momento sono in difficoltà e questo Comune non sta dando le risposte che servono.

Non investire nella spesa sociale significa non garantire delle politiche sociali adeguate ai bisogni dei cittadini. In un momento critico come questo, in questo Bilancio c'è una previsione di diminuzione della spesa. Questa cosa è inammissibile.

Il nostro voto, dunque, sarà sicuramente contrario.

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Prego, cons. Baldoni!

- CONS. BALDONI

Il mio voto sarà contrario.

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Continuiamo con le dichiarazioni di voto. Prego, cons. Gasparini!

- CONS. GASPARINI

Il nostro voto ovviamente sarà favorevole, soprattutto per il fatto che per quanto riguarda il Sociale ho spiegato prima la diminuzione più cospicua che c'è stata. Le altre cifre del sociale cambiano anche in base alle richieste che vengono fatte. Se c'è qualche famiglia in meno che ha fatto domanda, cambiano quindi anche i numeri. I numeri, dunque, cambiano sempre, anche di poco.

Mi dispiace che questo non sia stato chiesto prima, quando era il momento di rispondere.

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Prendiamo atto delle dichiarazioni di voto e passiamo alla votazione per alzata di mano.

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009, e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*", con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli Enti Territoriali (regioni, province, comune ed enti del SSN), entrata in vigore dal 1^ gennaio 2015;

Atteso che tale riforma è considerata uno dei capisaldi nella generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dell'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire altresì la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Constatato che il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, all'art. 11, titolato "Schemi di Bilancio", delinea nella sua essenzialità la struttura che la documentazione giuridica di programmazione e rendicontazione finanziaria deve assumere, prevedendo nello specifico quanto di seguito riportato:

- al comma 13 che "*Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale*";
- al comma 14 che "*A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'articolo 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria*";

Richiamati altresì il comma 1 dell'articolo 74 del succitato decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014 e rubricato "Adeguamento dell'ordinamento contabile degli Enti Locali", e l'art. 1, comma 510, della Legge n. 190 del 2014, apportanti modifiche al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati, nello specifico, i seguenti punti del comma 1 dell'articolo 74 del Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011:

- punto 5 con il quale si dispone la testuale sostituzione del contenuto dell'art. 151 del T.U. n. 267/2000, con il seguente:
  "Art. 151. (Principi generali).
  1. *Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.*
  2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.
  3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
  4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:
  a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
  b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.
  5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
  6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.
  8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- punto 11 con il quale si apportano le rettifiche di seguito specificate all'art. 162, rubricato "Principi del Bilancio", del T.U. n. 267/2000:
  a) al comma 1, le parole: «*redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo*» sono sostituite dalle seguenti: «*riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*»;
  b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «*6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti*

sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.»;

- punto 19 con il quale si dispone la testuale sostituzione del contenuto dell'art. 170 del T.U. n. 267/2000, con il seguente:
  "Art. 170. (Documento unico di programmazione).
  1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione e' adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
  2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
  3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
  4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
  5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
  6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
  7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione";

Evidenziato quindi che, come si evince dal testo del sopra riportato art. 151, comma 1, del TUEL, così come modificato dai D.Lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014, il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre mentre quello per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, è fissato al 31 luglio, e rimarcato che tali termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Reso noto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 309 del 30.12.2021:

- il termine di deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2022;
- è stato contestualmente autorizzato per gli enti locali, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL, l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla stessa data del 31 marzo 2022;

Precisato altresì che il termine fissato per l'approvazione del D.U.P. non riveste il carattere della perentorietà configurandosi invece quale termine ordinatorio, così come espressamente chiarito da Arconet nella FAQ n. 10 del 22 ottobre 2015 e confermato dalla Conferenza Stato-Città nella seduta del 18 febbraio 2016;

Reso noto che, in ottemperanza a quanto statuito dall'articolo 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 ed in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 20 dicembre 2021 si è provveduto ad approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024, successivamente presentato ed approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 27.12.2021;

Atteso che nell'odierna seduta verrà presentata per approvazione la proposta di deliberazione inerente la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, già approvata da parte della Giunta Comunale con deliberazione n. 20 del 10.02.2022;

Richiamati i seguenti articoli:

- art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'art. 54 della Legge n. 388 del 23.12.2000, ai sensi del quale si statuisce che:
  "*Le province e i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.*
  Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo";
- art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- art. 193, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ai sensi del quale "*Per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote di propria competenza entro la data di cui al comma 2";*

Richiamato nello specifico l'art. 1, comma 444, della Legge n. 228 del 24.12.2012, ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 e nel rispetto delle previsioni di cui alla L. 208/2015, le aliquote e le tariffe dei tributi comunali possono essere modificate entro la data di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL salvo considerarsi confermate per l'anno in corso se non espressamente modificate entro tale termine;

Atteso che, non essendo stato assunto alcun provvedimento esplicito di rettifica, le aliquote e le

tariffe dei tributi comunali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, si intendono riconfermate per l'esercizio 2022 nella misura applicata nel 2021, puntualizzando che con la legge 160/2019, all'art. 1, comma 751, è stata prevista l'esenzione per i cosiddetti "beni merce" a decorrere dal 2022;

Precisato altresì che si è disposto di mantenere invariata pure la tassa di soggiorno determinata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 30.07.2015;

Reso noto che è in corso di predisposizione il nuovo PEF 2022-2025 ai fini della definizione delle tariffe TARI per l'anno 2022 secondo le indicazioni della VERITAS in conformità a quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, (ARERA) con Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021, così come integrata dalla Determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021, ai sensi della quale è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) introducendo nello specifico:

- nuovi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il Secondo Periodo Regolatorio 2022-2025, con aggiornamento biennale da adottarsi con successivo provvedimento;
- nuovi criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani e previsione, per gli impianti di chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, del calcolo per la tariffa a cancello;

Atteso che, salvo eventuali ulteriori proroghe, la scadenza per l'approvazione del PEF 2022-2025 e dell'annesso Piano Tariffario è stata fissata nel termine ultimo del 31.03.2022, si provvederà con successivo provvedimento all'approvazione degli stessi, subordinatamente alla disponibilità della necessaria documentazione fornita dalle competenti autorità in materia;

Richiamato l'art. 174, comma 1, del più volte citato Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014, il quale statuisce testualmente che "*Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno*", con termine, quest'ultimo, da intendersi ordinatorio;

Dato atto che, in ottemperanza alla disposizione summenzionata, la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 21 del 10.02.2022 ha provveduto ad approvare lo schema di Bilancio Triennale 2022-2024 quale documento di programmazione finanziaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi nonché dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

Ribadito che i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che, in particolare:

- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;
- sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D. Lgs n. 126/2014;
- risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse;
- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe deliberate come per legge;
- i servizi in economia sono gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni;

Richiamato altresì l'art. 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Altri allegati al bilancio di previsione", così come rettificato dall'art. 74, comma 1, del più volte citato decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, ai sensi del quale si individuano i seguenti documenti da allegare al bilancio di previsione:

- "*a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;*
- *b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;*
- *c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;*
- *d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;*

Reso noto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla summenzionata disposizione normativa, sul sito internet del Comune di Quarto d'Altino, all'indirizzo *www.comune.quartodaltino.ve.it*, *nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Bilanci – bilancio preventivo e consuntivo*" è stato pubblicato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2020, dal quale risulta che l'Ente non è strutturalmente deficitario secondo la disciplina dell'art. 242 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, mentre alla voce "*Enti controllati – Società partecipate*" sono disponibili per la consultazione i rendiconti della gestione od i bilanci consolidati deliberati delle società partecipate dal nostro Ente relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione oggetto del presente atto;

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni in materia ed appurato che, come precisato al punto precedente, non risultando strutturalmente deficitario il nostro Ente non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale;

Preso atto della coerenza delle previsioni di bilancio con gli obiettivi di cui ai commi da 707 a 734 dell'art. 1 della L. 208/2015, per il triennio 2022-2024;

Richiamato nuovamente l'articolo 11 del succitato decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126 del 2014 e rubricato "*Schemi di Bilancio*", ed in particolare il comma 3 ai sensi del quale si dispone testualmente che: "*Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:*

a) *il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;*
b) *il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;*
c) *il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;*
d) *il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;*
e) *per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;*
f) *per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;*
g) *la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;*
h) *la relazione del collegio dei revisori dei conti.*";

Ritenuto, quindi, in base alle succitate disposizioni normativa, di dover allegare al bilancio di Previsione 2022 ed al Bilancio Triennale 2022-2024 la documentazione analiticamente elencata ai punti precedenti;

Rilevato che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006;

Reso noto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, in data odierna verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 - Nota di Aggiornamento contenente quali allegati integranti e sostanziali:

- la programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari;
- il documento di quantità e qualità delle aree che devono essere cedute;
- la razionalizzazione delle partecipate;
- il programma biennale degli acquisti;
- il piano di razionalizzazione della spesa;

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nell'anno 2022 e verificata la capacità di indebitamento dell'Ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D. Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 adottata in data 10.02.2022 è stata disposta la destinazione dei proventi delle sanzioni al codice della strada ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 285/1992 con riferimento alla previsione dell'anno 2022;

Dato atto che verrà assunta in data odierna, quale documentazione allegata alla Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), la verifica della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da allegare al Bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come rettificato dall'art. 74, comma 1, del più volte citato decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014 e dalla quale si evince la non sussistenza nelle disponibilità dell'ente di aree PIP e PEEP da valorizzare per una eventuale vendita;

Richiamato l'art. 46, comma 3, del D. L. n. 112 del 25 giugno 2008, integrato e convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, il quale stabilisce che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel Bilancio preventivo degli enti territoriali e che per il nostro Ente viene fissata nella misura del 1% calcolata con riferimento alla spesa corrente;

Ricordato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.05.2021 è stato approvato il Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2020 dalla quale risulta che l'Ente non è strutturalmente deficitario secondo la disciplina dell'art. 242 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Riscontrata la regolarità del prospetto di bilancio di previsione finanziario riferito al triennio 2022-2024, così come stabilito dall'art. 162 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale viene testualmente disposto quanto segue:

- al comma 1, modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014: *"Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*";
- al comma 6, sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014: "*Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità'* ";

Reso noto che il Revisore dei Conti ha rilasciato il proprio parere favorevole in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Accertato che copia degli schemi dei documenti contabili, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 10.02.2022, unitamente al parere del Revisore Unico del Conto, è stata posta a disposizione dei Consiglieri Comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art. 174, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da certificazione eseguita dall'ufficio segreteria;;

Preso atto del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti ed impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui ai sensi di quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs n. 267/2000. così come integrato e modificato dal D. Lgs n. 126/2014;

Visti**:**

- il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, così come previsto dal

combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dall'art. 48, commi 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il verbale della Commissione Consiliare;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo statuto dell'Ente;

Con n. 9 voti a favore, n. 3 voti contrari (Pagnin Caterina, Saverino Giuseppe, Baldoni Cristina) nessuno astenuto, espressi in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di approvare il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2022/2024, avente pieno valore giuridico anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, per la competenza e all'esercizio 2022 per la cassa e i relativi allegati con le seguenti risultanze:

ENTRATE	**PREVISIONI CASSA ANNO 2022**	**PREVISIONI COMPETENZA ANNO 2022**	**PREVISIONI COMPETENZA ANNO 2023**	**PREVISIONI COMPETENZA ANNO 2024**
Fondo cassa inizio esercizio	3.382.130,86			
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.360.349,01	2.682.600,00	2.773.000,00	2.762.600,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.675.397,71	1.644.540,60	1.560.000,00	1.562.596,00
TITOLO 3 - Entrate extratributaria	825.619,65	786.150,00	801.150,00	791.150,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.814.111,38	1.448.000,00	941.000,00	933.000,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione prestiti	507.000,00	250.000,0	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.654.479,49	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	**9.836.957,24**	**8.431.290,60**	**7.695.150,00**	**7.669.346,00**

Fondo di cassa finale presunto	747.912,17			

SPESE	PREVISIONI CASSA ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
TITOLO 1 - Spese correnti	5.722.633,53	4.701.990,60	4.704.350,00	4.689.096,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.657.710,95	2.635.500,00	965.000,00	948.000,0
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso prestiti	406.800,00	406.800,00	405.800,00	412.250,00
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.684.031,45	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
TOTALE SPESE	**12.471.175,93**	**9.364.290,60**	**7.695.150,00**	**7.669.346,00**

2. di approvare gli allegati al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 così come previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di approvare, altresì, che la spesa per il conferimento degli incarichi sia fissata nella misura del 1% calcolata con riferimento alla spesa corrente;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 444, della Legge n. 228 del 24.12.2012, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 e nel rispetto delle previsioni di cui alla L. 208/2015, non essendo stato assunto alcun provvedimento esplicito di rettifica, le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, si intendono riconfermate per l'esercizio 2022 nella misura applicata per l'anno 2021;

5. di non provvedere ad applicare l'aumento della tassa di soggiorno prevista dalla delibera di G.C. n. 70 del 30/07/2015;

6. di dare altresì atto che non esistono nelle disponibilità dell'ente aree PIP e PEEP da valorizzare per una eventuale vendita;

7. di prendere atto del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti ed impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui ai sensi di quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs n. 267/2000 così come integrato e modificato dal D. Lgs n. 126/2014.

Infine, ai sensi dell'art.134, comma 4 del *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, la presente deliberazione, con n. 9 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Pagnin Caterina, Saverino Giuseppe, Baldoni Cristina) nessuno astenuto, espressi in modo palese per alzata di mano, viene dichiarata all'unanimità immediatamente eseguibile.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 comma 1 T.U n. 267 del 18/08/2000)

Favorevole

Quarto d' Altino, 14-02-2022.

Il Responsabile del servizio
F.to Pontini Claudio

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Marcassa Mauro

Il Segretario Generale
F.to Pontini Claudio

Relazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.267/2000, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio on line, n. _____ Reg.Pubbl., per quindici giorni consecutivi.

Il _____

Il funzionario delegato
F.to Pontini Claudio

Copia conforme all'originale, in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Lì, _____

Il funzionario delegato

Certificato di esecutività

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line, per cui, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma, art. 134 T.U. 267/2000.

Lì, _____

Il funzionario delegato
F.to Pontini Claudio